

**COMUNE DI GRAVELLONA TOCE**  
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**P R O V V E D I M E N T O**  
**C O N T E N E N T E**

**LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE AL 23 SETTEMBRE**  
**2016 EX ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SMI**

**costituente aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già approvato**  
**con delibera consiliare n. 1/2015**

\*\*\*\*\*

Documento approvato dal consiglio comunale con proprio atto n. 36 del 29.09.2017

## 1. PREMESSE

Si ricorda che gli organi di questo Ente hanno già adottato i seguenti atti in adempimento a quanto prescritto con l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014:

Il Consiglio Comunale dell'Ente, con proprio atto n. 10 del 1 aprile 2015, esecutivo, ha già approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette e la relazione tecnica che correda lo stesso, predisposti in adempimento a quanto prescritto dall'art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014;

La Giunta Comunale dell'Ente, con proprio atto n. 44 del 31 marzo 2016, esecutiva, ha preso atto della Relazione a Consuntivo del Sindaco sui risultati conseguiti attraverso il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014);

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Governo, dando attuazione alla delega conferitagli in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche con l'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in data 19 agosto 2016 ha approvato il D.Lgs. n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Detto decreto legislativo è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 201 del 8.9.2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016.

Il predetto decreto legislativo è stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo")

L'art. 24 del predetto D.Lgs. avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni", prevede che testualmente quanto segue:

- 1 Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (in vigore dal 1° ottobre 2017)
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. (in vigore dal 1° ottobre 2017)
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. sopra riportato, entro il 30 settembre 2017, questo Ente deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 175/2016);

## **2. INDICAZIONI CRITERI E PRESCRIZIONI FORNITE DAL D.LGS. N. 175/2016 E SMI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE**

Ai sensi del predetto T.U.S. P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: — esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Come prima chiarito, ai sensi del predetto art. 24 del TUSP, anche questo Comune, entro il 30 settembre 2017, deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o che debbono formare oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7 D.Lgs. n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P; in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non dovesse possedere alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P. •

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 -ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 -quater, cod. civ.;

Per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.,

Nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del TUSP, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190;

### 3. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 E RELATIVE VALUTAZIONI.

Alla data del 23 settembre 2016, l'ente partecipa al capitale delle seguenti società:

Partecipazione diretta:

|                                    |               |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Conservco spa                    | con quota del | 3,30/ 100                                                                                                                                                                                           |
| 2 Vco servizi spa                  | con quota del | 4,40/ 100                                                                                                                                                                                           |
| 3 DistrettoTuristico dei Laghi srl | con quota del | 0,36/100                                                                                                                                                                                            |
| 4 Acque Novara VCO spa             | con quota del | 0,57/100                                                                                                                                                                                            |
| 5 Basso Toce Impianti srl          | con quota del | 47,06/100 società cancellata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio del VCO dal 9.11.2016 per effetto della incorporazione della stessa per fusione nella società Novara VCO spa) |

Partecipazione indiretta:

1. Società VCO trasporti srl essendo socio unico della stessa la società VCO Servizi di cui sopra, con il 100/100 delle quote.
2. Società Saia spa essendo partecipata per il 10,47 % della società VCO Servizi spa di cui sopra

\*\*\*\*\*

Per completezza, si precisa che questo ente aderisce e partecipa anche ai seguenti ulteriori soggetti giuridici:

- alla Comunità Montana dei due laghi, del Cusio, del Mottarone e della Val Strona, avente sede a Omegna, in liquidazione;
- all'Unione dei Comuni del Cusio e del Mottarone, costituita dai comuni di Omegna, Gravellona Toce, Baveno, Casale Corte Cerro e Stresa, avente sede a Omegna;
- al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, costituito ai sensi della LR n. 24/2002, con sede a Verbania,
- al Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Omegna, avente sede a Verbania
- all'Istituto Storico della Resistenza, avente sede a Novara;
- al Consorzio di Filiera Ossola, avente sede a Domodossola;
- al Consorzio Casse Vacanze, avente sede a Novara;
- all'Ars UNI VCO, avente sede a Domodossola;
- all'Eco Museo, avente sede a Pettenasco;
- a VCO Formazione, avente sede a Omegna;

Le adesioni e le partecipazioni di cui sopra, essendo forme associative di cui al capo V del titolo II del D.Lgs.n. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto della presente revisione straordinaria.

\*\*\*\*\*

Si precisa che la valutazione di ogni singola partecipazione societaria diretta ed indiretta prima specificata è fatta tenendo conto delle indicazioni, criteri e prescrizioni fissati dal T.U.S.P. approvato con il DLgs. N. 175/2016 ed in premessa riportate e tenendo conto anche delle precise indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione Comunale.

## PARTECIPAZIONI DIRETTE

### 1. Società Conservco spa

RAGIONE SOCIALE: ConSer VCO SpA  
Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n.  
Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -191791

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 02.02.2004  
DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2033

FORMA GIURIDICA: Società per azioni in house providing costituita ai sensi dell' art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269

CONTROLLO ANALOGO: ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il controllo analogo sulla società in house providing viene esercitato dall'Assemblea Consortile del Coub VCO e dal Comitato di controllo e coordinamento

OGGETTO SOCIALE: Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica

CAPITALE SOCIALE: € 2.307.042,00

SOCI: tutti i 77 Comuni della provincia del VCO oltre a Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola.  
Quota di partecipazione dell'ente 3,30%

ORGANI SOCIETARI: Amministratore Unico con un costo annuo complessivo di € 26.522,22

COLLEGIO SINDACALE: composto da 3 componenti con un costo annuo complessivo di € 17.199,00

**E' in corso la modifica dello statuto societario con la istituzione dell'organo di revisione legale così come previsto dall'art. 3 del TUSP, accanto al collegio sindacale**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direttore: è previsto con un costo annuo complessivo netto di € 96.000,00 oltre 4% Cassa e iva di legge.

Personale: il totale personale al 31 dicembre 2015 è pari a n. 252 unità, con un costo complessivo annuo di € 10.420.326,00

NUMERO SOCIETA' PARTECIPATE: la società ha incorporato per fusione la società Valle Ossola spa il 31 dicembre 2011

| RISULTATO D'ESERCIZIO |             |           |            |           |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Anno 2011             | Anno 2012   | Anno 2013 | Anno 2014  | Anno 2015 |
| € 77.660              | € (274.256) | € 12.045  | € (84.534) | € 5.863   |
|                       |             |           |            |           |
|                       |             |           |            |           |
|                       |             |           |            |           |

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società ha conseguito n. 2 risultati d'esercizio negativi nell'anno 2012 e nell'anno 2014

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI: Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

#### VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente documento di revisione straordinaria, Questa Amministrazione, condivide e conforma la volontà espressa dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, COUB VCO, in qualità di ente di governo così come previsto dall'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. con modificazioni con la L. n. 148/2011, con delibera dell'Assemblea Consortile n. 5 dell'8 agosto 2016 e precisamente conferma la volontà di gestire il servizio del ciclo integrato dei rifiuti per l'intero ambito territoriale ottimale del VCO mediante affidamento a società mista, il cui socio privato, che avrà la maggioranza delle azioni, verrà scelto con procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dal diritto dell'unione europea e dalle norme nazionali vigenti in materia, disponendo conseguentemente la liquidazione/trasformazione della predetta società;

## 2 . Società VCO SERVIZI spa

RAGIONE SOCIALE: VCO Servizi SpA

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n. 02296480037

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -200018

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 14.10.2011

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2030

FORMA GIURIDICA: Società per azioni

**OGGETTO SOCIALE:** La società ha per oggetto l'esercizio non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazione in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica tra i quali l'attività di trasporto anche pubblico di persone di cui al D.Lgs 422 del 1997 e i servizi connessi all'attività di trasporto, oltre alle attività strumentali e connesse.

**CAPITALE SOCIALE** € 1.000.000,00

**SOCI:** sono soci 46 Comuni della provincia del VCO oltre a Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola secondo le quote riportate nella allegata tabella A).  
Quota di partecipazione dell'ente 4,40%

**SOCIETA IN LIQUIDAZIONE:** Con il verbale in data 19.12.2014 rep. 1242 raccolta 968 dell'Assemblea straordinaria della società, redatto dal notaio Auciello Angela di Villadossola, è stato disposto lo scioglimento anticipato della stessa con effetto dal 31 dicembre 2014 e la messa in liquidazione.

**ORGANI SOCIETARI:** un liquidatore senza compenso

**COLLEGIO SINDACALE** composto da tre componenti, non previsto compenso;

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Direttore: non previsto

Personale: non previsto

**NUMERO SOCIETA' PARTECIPATE:**

la società è il socio unico per la quota del 100/100 della società VCO TRASPORTI SRL, società a responsabilità limitata, avente sede legale a Verbania via Olanda 55, della quale questo ente ha una partecipazione indiretta;

la società è socio per la quota di 10,47% della società SAIA spa, società per azione, avente sede legale in Piazza Matteotti n. 7 Intra Verbania, della quale questo ente ha una partecipazione indiretta;

| RISULTATO D'ESERCIZIO |           |             |           |           |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Anno 2012             | Anno 2013 | Anno 2014   | Anno 2015 | Anno 2016 |
| € (3.433)             | € (2.971) | € (443.443) | € 5.246   | € 27.935  |
|                       |           |             |           |           |
|                       |           |             |           |           |
|                       |           |             |           |           |

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società ha conseguito n. 3 risultati d'esercizio negativi negli anni 2012 – 2013 – 2014.

NB. Il disavanzo di esercizio 2013 è stato determinato dalla svalutazione della partecipazione azionaria in Saia spa a seguito della messa in concordato preventivo della stessa (verbale del 11.7.2014 Assemblea Ordinaria di approvazione bilancio di esercizio 2013). Si precisa che sono iscritti a bilancio di esercizio 2013 della società riserve straordinarie per € 432.737,00.

**ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE:** Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società, salvo l'accantonamento nel fondo vincolato del bilancio dell'ente dell'importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. (art. 1 comma 551 della legge n. 147/2013 Finanziaria 2014)

#### VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente documento di revisione straordinaria, Questa Amministrazione conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale con proprio atto 10 del 01.04.2015, in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e precisamente prende atto che a seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società VCO Servizi spa, sono attribuite al Comune le quote del capitale sociale della società di VCO Trasporti srl nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale possedute dal Comune nella società VCO Servizi spa

#### 4 . Società DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL

**RAGIONE SOCIALE:** Distretto Turistico dei Laghi srl

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n. 01648650032

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 184701

**SEDE LEGALE:** Via Giuseppe Mazzini 2 – STRESA

**DATA DI COSTITUZIONE:** 15.11.1997

**DURATA DELLA SOCIETA':** Sino al 31.12.2050

**FORMA GIURIDICA:** società consortile a responsabilità limitata

**OGGETTO SOCIALE:** La società si propone di organizzare a livello locale e tenuto conto della realtà territoriale economico – turistiche del Verbano Cusio Ossola, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica.

**CAPITALE SOCIALE** € 92.585,57

**SOCI:** sono soci 188 soggetti pubblici e privati

Quota di partecipazione dell'ente 0,36%

**ORGANI SOCIETARI:** CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE composto da n. 5 componenti, con un costo annuo complessivo nel 2016 di € 50.000,0, nel 2017 il compenso è € 0,00

**COLLEGIO DEI REVISORI:** composto da n. 3 componenti con un costo annuo complessivo di € 19.042,00

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Direttore: non previsto

Personale: il totale del personale al 31.12.2015 è di n. 7 unità, con un costo annuo complessivo di € 244.800,00.

**NUMERO SOCIETA' PARTECIPATE: 0**

| RISULTATO D'ESERCIZIO |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anno 2012             | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| € 4.203               | € 8.328   | € 52.731  | € 15.010  | € 7.057   |
|                       |           |           |           |           |
|                       |           |           |           |           |
|                       |           |           |           |           |

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società non ha conseguito risultati d'esercizio negativi.

**ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE.** Quota associativa annua nel 2014 è pari a € 48,64

#### **VALUTAZIONI DELL'ENTE**

Con il presente documento di revisione straordinaria, Questa Amministrazione conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale con proprio atto 10 del 01.04.2015, in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e precisamente stante la particolare natura ed attività della predetta società, dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa, salvo diverso accordo con le altre amministrazioni comunali socie interessate. Chiede alla Governance di detta società una significativa riduzione dei costi ed una maggiore e più efficiente presenza ed operatività sul territorio comunale.

### **5. Società ACQUE NOVARA VCO SPA**

**RAGIONE SOCIALE:** Acque Novara VCO spa

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di NO al n. 02078000037

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. NO 214204

**SEDE LEGALE:** Via Triggiani 9 Novara

**DATA DI COSTITUZIONE:** 22/12/2006

**DURATA DELLA SOCIETA':** Sino al 31/12/2027

**FORMA GIURIDICA:** società per azioni in house providing

**OGGETTO SOCIALE:** gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi.

**CAPITALE SOCIALE** € 7.838.967,00

**SOCI:** sono soci N. 151 comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Provincia di Novara.  
Quota di partecipazione dell'ente 0,57 %

**ORGANI SOCIETARI:** Consiglio di Amministrazione composto da n 5 componenti con un compenso annuo complessivo di € 100.000,00

**COLLEGIO SINDACALE:** composto da 3 componenti con un compenso annuo complessivo di € 60.000,00

**REVISIONE LEGALE:** affidata ad una società di revisione

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Direttore operativo: con un compenso annuo € 106.000,00  
Direttore amministrativo con un compenso annuo € 108.000,00  
Direttore tecnico con un compenso annuo € 120.000,00  
Responsabile Reti con un compenso annuo € 94.000,00  
Responsabile Impianti con un compenso annuo € 80.000,00

Personale: il totale del personale al 31.12.2015 è di n. 265 unità, con un costo annuo complessivo di € 13.443.132,00

**NUMERO SOCIETA' PARTECIPATE:** la società ha operato le seguenti operazioni di fusione:

fusione mediante incorporazione Società SIN & VE SRL

fusione mediante incorporazione Società consortile basso novarese srl – azienda patrimoniale Cusio Agogna srl – servizi idrici bassa Valsesia spa

fusione mediante incorporazione consorzio intercomunale per la gestione degli impianti di depurazione di Bellinzago novarese

fusione mediante incorporazione Società consortile basso novarese srl - azienda patrimoniale Cusio Agogna srl – consorzio intercomunale per la gestione dell'impianto di depurazione Bellinzago novarese

fusione mediante incorporazione Società servizi idrici bassa Valsesia spa

fusione mediante incorporazione Società servizi idrici novaresi spa – società intercomunale servizi ecologici ovest ticino srl – consorzio alta meia

fusione mediante incorporazione consorzio alta meja – società intercomunale servizi ecologici ovest ticino srl – servizi idrici novaresi spa

fusione mediante incorporazione Società acque nord srl

fusione mediante incorporazione CGA idrico srl – S.e.v. in liquidazione

fusione mediante incorporazione BASSO TOCE IMPIANTI srl

| RISULTATO D'ESERCIZIO |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anno 2011             | Anno 2012   | Anno 2013   | Anno 2014   | Anno 2015   |
| € 857.066             | € 2.363.706 | € 1.739.715 | € 2.066.506 | € 3.653.414 |
|                       |             |             |             |             |
|                       |             |             |             |             |
|                       |             |             |             |             |

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società non ha conseguito risultati d'esercizio negativi

**ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI** Non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società, tranne il rimborso dei mutui in ammortamento.

#### **VALUTAZIONI DELL'ENTE**

Con il presente documento di revisione straordinaria, Questa Amministrazione conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale con proprio atto 10 del 01.04.2015, in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e precisamente stante la particolare natura ed attività della predetta società, dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa, salvo diverso accordo con le altre amministrazioni comunali socie interessate. Chiede alla Governance di detta società una significativa riduzione dei costi ed una maggiore e più efficiente presenza ed operatività sul territorio comunale.

### **3. Società BASSO TOCE IMPIANTI SRL**

**RAGIONE SOCIALE:** Basso Toce Impianti srl

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n.84006730034

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -182612

**SEDE LEGALE:** Corso Sempione 202 – GRAVELLONA TOCE

**DATA DI COSTITUZIONE:** 25.01.1993  
**DURATA DELLA SOCIETA':** Sino al 31.12.2050

**FORMA GIURIDICA:** Società a responsabilità limitata

**OGGETTO SOCIALE:** la gestione della detenzione della proprietà di reti e impianti tecnologici relativi all'erogazione del servizio idrico integrato. Ha inoltre per oggetto lo svolgimento di attività strumentali connesse e complementari a quelle sopra indicate. Potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie, ovvero utili per il conseguimento degli scopi sociali. Potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate da D.lgs. n. 58/1998 parte II

**CAPITALE SOCIALE** € 100.000,00

**SOCI:** sono soci n. 4 comuni: Verbania, Gravellona Toce, Baveno, Casale Corte Cerro.  
**Quota di partecipazione dell'ente 47,06%**

**ORGANI SOCIETARI:** Amministratore Unico con un compenso annuale: € 2.500,00

**COLLEGIO DEI REVISORI :** non è previsto

**NUMERO ADDETTI AL 31/12/2015**

Direttore: non previsto

Personale: non vi è personale

**NUMERO SOCIETA' PARTECIPATE 0**

**ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE:** Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

| RISULTATO D'ESERCIZIO |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anno 2011             | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| € (20.725)            | € (2.279) | € 7.008   | € 12.881  | € 11.947  |
|                       |           |           |           |           |
|                       |           |           |           |           |
|                       |           |           |           |           |

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società ha conseguito n. 2 risultati d'esercizio negativi negli anni 2011 e 2012.

**ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI** Non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società, tranne il rimborso dei mutui in ammortamento.

#### VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente documento di revisione straordinaria, Questa Amministrazione prende atto che la predetta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del VCO in data 9 novembre 2016 per effetto della incorporazione per fusione nella società Acqua Novara VCO spa avente sede legale a Novara.

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE

### 1. SOCIETA VCO TRASPORTI SRL

**RAGIONE SOCIALE:** Vco trasporti srl

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 01792339935

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 188208

**SEDE LEGALE:** Via Olanda n. 55 Verbania

**DATA DI COSTITUZIONE:** 27/11/2000

**DURATA DELLA SOCIETA':** Sino al 31/12/2030

**FORMA GIURIDICA:** società a responsabilità limitata

**OGGETTO SOCIALE:** gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana.

**CAPITALE SOCIALE** € 611.000,00

**SOCI:** n. 1 socio unico società VCO Servizi spa con il 100/100 delle quote

**ORGANI SOCIETARI:** Consiglio di amministrazione composto da 3 componenti con compenso complessivo annuo di € 15.200,00

**COLLEGIO SINDACALE** composto da 3 componenti con compenso complessivo annuo di € 19.350,00 oltre cassa e iva:

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Direttore: non previsto

Personale: totale personale dipendente al 31 dicembre 2016 n. 75 con un costo complessivo annuo di € 3.005.177,00

| RISULTATO D'ESERCIZIO |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anno 2011             | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| € 7.935               | € 9.938   | € 8.424   | € 5.974   | € 31.959  |
|                       |           |           |           |           |
|                       |           |           |           |           |
|                       |           |           |           |           |

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società non ha conseguito risultati d'esercizio negativi

**ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE:** Fin tanto che non sarà cancellata dal registro delle imprese la società vco servizi spa, non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

#### **VALUTAZIONI DELL'ENTE**

Con il presente documento di revisione straordinaria, Questa Amministrazione conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale con proprio atto 10 del 01.04.2015, in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e precisamente prende atto che, a seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società VCO Servizi spa, saranno attribuite a questo Ente le quote del capitale sociale della società VCO Trasporti srl nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale possedute dall'ente nella società VCO Servizi spa.

## **2. SOCIETÀ SAIA SPA**

**RAGIONE SOCIALE:** Saia spa

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 0087100039

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 132866

**SEDE LEGALE:** Piazza Matteotti n. 7 Verbania Intra

**DATA DI COSTITUZIONE:** 05/07/1980

**DURATA DELLA SOCIETÀ:** Sino al 31/12/2050

**FORMA GIURIDICA:** società per azioni

**OGGETTO SOCIALE:** la realizzazione e la gestione dell'area industriale attrezzata del territorio del verbanus ossola, prevista dalle leggi regionali del Piemonte n. 21/1975, n. 50/1978, n. 9/1980

**CAPITALE SOCIALE** € 3.876.198,00

A seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 16.12.2013 redatta dal notaio Ganelli Andrea rep. n. 28203 il valore nominale delle azioni è stato ridotto a € 32,57.

**SOCI:** sono soci N. 15 ( Intesa San Paolo spa – Unicredit spa – Finpiemonte spa – Veneto banca societa cooperativa – Vco servizi spa – ed altri)

Quota di partecipazione della societa VCO Servizi spa pari a 10,47 %

#### **STRUTTURA SOCIETARIA**

Addetti al 30.9.2014 n. 3

#### **IN CONCORDATO PREVENTIVO**

La società è in concordato preventivo adottato con provvedimento del Tribunale di Verbania n. 11/2014 del 21.5.2014.

#### **VALUTAZIONI DELL'ENTE**

Con il presente documento di revisione straordinaria, Questa Amministrazione conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale con proprio atto 10 del 01.04.2015, in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e precisamente prende atto della situazione non assumendo per il momento nessuna determinazione.

\*\*\*\*\*

N.B. Si precisa che tutti i dati relative alle società sopra riportate sono state ricavate in parte dalle visure camerali e in parte dalla collaborazione del personale delle società stesse.